



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

## Nota di sintesi

N. 11 – marzo 2023

### **A.S. 344 e A.S. 538. Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n.1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

<b>Iniziativa</b>	Parlamentare
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	3
<b>Presentazione al Senato</b>	17 novembre 2022 (A.S. 344); 2 febbraio 2023 (A.S. 538)
<b>Data di assegnazione</b>	6 marzo 2023 (A.S. 344); 8 marzo 2023 (A.S. 538)
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 10 <sup>a</sup> (Sanità e lavoro)
<b>Oneri finanziari</b>	No

### Contenuto

La **Convenzione generale di sicurezza sociale**, entrata in vigore nell'ottobre del 1985, consente ai **cittadini dei due Paesi contraenti**, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, **alle stesse condizioni** dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei **servizi sociali**, alla copertura dei carichi

---

di **maternità** e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli **infortuni sul lavoro** e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari.

Sempre nell'ottobre 1985 è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione e individua le **autorità amministrative competenti**, in ciascuno dei due Stati. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (**ENPALS**), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (**INPDAI**), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (**INPGI**), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) e nelle **unità sanitarie locali**.

L'Emendamento in esame è inteso a integrare la Convenzione, allo scopo di **disciplinare il telelavoro** (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.

L'Emendamento è stato sottoscritto dalle Parti durante l'**emergenza da Covid-19**, che ha evidenziato l'importanza della modifica di cui si discute, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, tipicamente, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

I lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla **legislazione sociale monegasca**, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.

Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a **scoraggiare il ricorso al telelavoro** o, peggio, **l'impiego di personale italiano**.

## **Articolato**

Il provvedimento è composto di **sei articoli**.

L'articolo 1 prevede **l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati**, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, **alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro** da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.

L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il **rispetto delle condizioni previste** per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

---

L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel **rispetto delle legislazioni italiana e monegasca**, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame **senza oneri aggiuntivi**.

L'articolo 5 stabilisce che le **eventuali controversie** nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.

L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'**entrata in vigore dell'Emendamento**, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica.

### **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge è composto di tre articoli, che dispongono:

- l'autorizzazione alla ratifica;
- l'ordine di esecuzione;
- l'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.